

Del. n. 493/2015/PAR



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Paolo PELUFFO	consigliere
Emilia TRISCIUOGGIO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore

nell'adunanza del 27 ottobre 2015

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO il relatore, Cons. Marco Boncompagni;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione – con nota prot. n. 6397/1.13.9 del 17 marzo 2015 – una richiesta di parere, formulata dal Sindaco del Comune di Chianciano Terme, inerente l'applicazione o meno delle limitazioni di spesa previste dal disposto di cui all'art. 6, c. 8, del d.l. n. 78/2010, conv. dalla l. n. 122/2010, relativamente alle “spese destinate all'informazione turistica e diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio comunale”.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre, occorre verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Nel caso de quo, la Sezione ritiene che la richiesta sia ammissibile anche dal punto di vista oggettivo, in quanto il quesito posto all'attenzione si pone nell'alveo della contabilità pubblica.

Nel merito, occorre preliminarmente riportare il testo dell'art. 6, c. 8, del d.l. n. 78/2010, conv. dalla l. n. 122/2010, che così dispone: "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche (...) non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità". Il comma 20, primo periodo, dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che "Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario regionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica".

La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 2012, n. 139, ha chiarito che le disposizioni di cui al menzionato art. 6 del d.l. n. 78/2010 "non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali...", i quali, pertanto, sono liberi "di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione...(delle)...voci di spesa contemplate nell'art. 6". Inoltre, la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 26/2013, ha avuto modo di affermare come gli enti locali possono operare compensazioni nel rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dei singoli coefficienti di riduzione per consumi intermedi, previsti dalle disposizioni dettate in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di rispettare il principio di riduzione complessiva delle voci di spesa, di cui all'art. 6 del d.l. n. 78/2010, l'ente, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, e sempre nei limiti rigorosi delle risorse disponibili e dei vincoli complessivi di finanza pubblica, valuterà se effettuare o meno le spese di cui in premessa volte a perseguire finalità di interesse pubblico (in terminis, Sez. Toscana, delib. n. 72/2014).

* * *

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Chianciano Terme, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 6397/1.13.9 del 17 marzo 2015.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Chianciano Terme e al Presidente del relativo Consiglio.

Firenze, 27 ottobre 2015

L'estensore
Marco BONCOMPAGNI



Il presidente
Roberto TABBITA



Depositata in Segreteria il 28 OTT. 2015

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Claudio FELLI

